

ENTI PROMOTORI



FEDERMANAGER

donne manager  
MANAGERITALIA

IN COLLABORAZIONE CON

AIDP  
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER  
LA DIREZIONE DEL PERSONALE

HUB DEL TERRITORIO<sup>®</sup>  
SOSTENIBILITÀ E RIGENERAZIONE DEI TERRITORI

ORDINI PROFESSIONALI



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna




UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ  
della Regione Emilia-Romagna

Comitati Pari  
Opportunità  
Commercialisti  
dell'Emilia Romagna



WOMEN  
ON BOARD



WOMAN ON BOARD 2023

Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo

26 ottobre 2023

## LE FONDAZIONI CULTURALI: FINALITÀ, ORGANIZZAZIONE E RUOLO DEL CDA

Avv. Federica Minio



## Che cosa si intende per «Fondazione Culturale»?

- non esiste una definizione legislativa di «fondazione culturale» né una specifica disciplina (l'art. 10 del D. Lgs. 368/1998 che prevedeva espressamente l'impiego delle fondazioni per la gestione dei beni culturali di interesse nazionale è stato abrogato; è stato altresì modificato l'art. 115 del Codice dei Beni Culturali che inizialmente prevedeva che la gestione dei beni culturali pubblici potesse avvenire anche tramite fondazioni)
- intendiamo qui per «fondazioni culturali» le fondazioni costituite da parte del Ministero della Cultura o di altri enti pubblici territoriali per la gestione di beni culturali di proprietà pubblica e finalizzate alla più proficua valorizzazione del patrimonio culturale
- assumono per di più la forma delle c.d. fondazioni di partecipazione



## Che cosa si intende per «Beni Culturali»?

### Art. 1 CBC - Principi

- «1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione».

La disciplina dei «beni culturali» è contenuta nel D. Lgs. n. 42/2004 – «**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**» (di seguito anche «**Codice Beni Culturali**» o «**CBC**»)



## Che cosa si intende per «Beni Culturali»?

### Art. 2 CBC – Patrimonio culturale

«1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»

- ❖ di proprietà pubblica
- ❖ di proprietà privata



## Quali sono i Beni Culturali

### Art. 10 CBC – Beni Culturali

«1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico».

## Quali sono i Beni Culturali

### Art. 10 CBC – Beni Culturali

«3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse»



## Quali sono i Beni Culturali

### Art. 10 CBC – Beni Culturali

«4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale»




## Quali sono i Beni Culturali

### Art. 10 CBC – Beni Culturali

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»

Sono escluse dalla disciplina codicistica le **opere d'arte contemporanea**





## Quali sono i Beni Culturali

### Art. 11 CBC – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

- «1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
- a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
  - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
  - c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
  - d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
  - e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
  - f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
  - g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
  - h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
  - i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10»



## Individuazione dei Beni Culturali

- perché una «cosa» (una tela, una statua, un edificio, etc.) sia qualificabile come bene culturale in senso giuridico e sia assoggettata al Codice può non bastare che sia riconducibile a una delle categorie indicate dal Codice
- è infatti necessario che l'autorità amministrativa valuti che le «cose» presentano **interesse culturale** (atto amministrativo discrezionale): c.d. individuazione dei beni culturali
- i meccanismi di individuazione dei beni si differenziano in base al regime di appartenenza del bene stesso (pubblico/privato):
  - beni pubblici: procedimento di verifica dell'interesse culturale (ex art. 12)
  - beni privati: dichiarazione dell'interesse culturale qualificato rivestito dalla cosa (ex art. 13)

(esistono tuttavia **Beni Culturali ex lege**, per i quali l'interesse è considerato sussistere di per sé: art. 10.2)



## Doppia regolamentazione giuridica dei Beni Culturali

➤ la «cosa» che costituisce il supporto del bene culturale è contemporaneamente:

- 1) **Bene patrimoniale** sottoposto alla disciplina del Codice Civile, in quanto portatrice di valori economici
- 2) **Bene culturale** sottoposto alla disciplina del Codice dei Beni Culturali, in quanto portatrice di «valore culturale»

N.B: la qualifica di un bene come «culturale» e il suo assoggettamento al Codice comporta una serie di limitazioni alle facoltà che spettano al soggetto proprietario [ad esempio: divieto di distruzione (art. 20), preventiva autorizzazione da parte del Ministero allo spostamento temporaneo e allo smembramento delle collezioni (art. 21), possibile divieto di uscita definitiva dall'Italia (art. 65), alla richiesta della c.d. licenza di esportazione per quanto riguarda l'uscita temporanea per manifestazioni (art. 66), etc.]



## Caratteristiche dei Beni Culturali ai sensi del Codice dei Beni Culturali

1. **Tipicità:** è «bene culturale» una «cosa» individuata dalla legge come «testimonianze aventi valore di civiltà»; una testimonianza avente valore di civiltà diventa bene culturale in senso giuridico solo se tale è considerata sulla base di una qualificazione, ossia una fissazione di fattispecie, operata dal legislatore
2. **Pluralità:** non c'è una nozione unitaria di bene culturale ma una pluralità di beni culturali divisi per tipi e categorie (immobili/mobili, pubblici/privati, interesse storico/artistico/archeologico/etnoantropologico, archivi/collezioni/numismatica, etc. etc.)
3. **Materialità:** ai sensi del Codice sono beni culturali solo le entità quae tangi possunt: sono «cose» immobili o mobili



## Cosa si intende per «Fondazione di partecipazione»?

- o ente di elaborazione dottrinale nato negli anni Novanta del secolo scorso ad opera del notaio Enrico Bellezza, che ne trova il fondamento nel Medioevo e nella costruzione delle cattedrali: il vescovo chiedeva a tutta la comunità di partecipare alla loro costruzione
- o strumento che nasce per favorire l'interazione pubblico-privato
- o pluralità di fondatori (ma non sempre)
- o ente atipico di cui non esiste una definizione giuridica né una specifica disciplina legislativa




## Cosa si intende per «Fondazione di partecipazione»?

- ente di tipo ibrido che presenta caratteristiche miste della fondazione e dell'associazione:
  - fondazione: ente costituito da un patrimonio preordinato al fine del perseguimento di un determinato scopo (elemento patrimoniale)
  - associazione: ente caratterizzato da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legati al fine di ottenere il perseguimento di uno scopo (organo assembleare, adesione di nuovi soggetti) (elemento personale)



## Caratteristiche delle «Fondazioni di partecipazione»


- scopo: nascono per gestire progetti destinati a scopi di utilità pubblica (ambientale, sociale, di ricerca scientifica, culturale, etc.)
- vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento dello scopo
- scopo non di lucro (no divisione degli utili ma ok attività economica di produzione e scambio di beni e servizi)
- partecipazione: i fondatori non si limitano al conferimento iniziale dei beni (come avviene nelle fondazioni tradizionali) ma partecipano attivamente alla gestione dell'attività della fondazione, esercitando un controllo sull'attività realizzata (no nella fondazione tradizionale)



## Caratteristiche delle «Fondazioni di partecipazione»


- o struttura aperta all'adesione di nuovi soggetti:
  - Fondatori Promotori (o Iniziali): soggetti che costituiscono la fondazione, conferiscono il patrimonio iniziale e la controllano stabilmente
  - Fondatori Partecipanti (o Sostenitori, Aderenti, *Partner*): soggetti che entrano a far parte in un momento successivo a quello costitutivo





## Caratteristiche delle «Fondazioni di partecipazione»

- patrimonio a formazione progressiva: la dotazione patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma aperta a incrementi per effetto di adesioni successive da parte dei Fondatori Partecipanti
- il patrimonio si compone di:
  - Fondo di Dotazione: comprende i beni conferiti dai Fondatori Promotori al momento della costituzione e quelli versati successivamente dai Fondatori Partecipanti; è intangibile (sono spendibili soltanto le rendite)
  - Fondo di Gestione: comprende le rendite e i proventi derivanti dall'attività della fondazione e i contributi dei Fondatori Partecipanti; può essere utilizzato e viene usato per la gestione della fondazione («patrimonio spendibile»)



## Caratteristiche delle «Fondazioni di partecipazione»

### I Fondatori Partecipanti:

- ❖ possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private
- ❖ contribuiscono alla realizzazione dello scopo della fondazione attraverso:
  - contributi in denaro (annuali o pluriennali) (c.d. Aderenti)
  - lo svolgimento di attività, anche professionale, di rilievo per il perseguimento dello scopo della fondazione (c.d. Sostenitori)



## Caratteristiche delle «Fondazioni di partecipazione»


- governance a struttura flessibile: l'assetto dei poteri e della gestione della fondazione di partecipazione non ha caratteristiche standard; gli organi possono differenziarsi da realtà a realtà:
- ❖ organi necessari:
  - presidente
  - consiglio di amministrazione (detto anche consiglio di gestione)
  - collegio dei revisori dei conti (quando la fondazione supera determinati limiti patrimoniali)
- ❖ organi eventuali:
  - assemblea (organo tipico delle associazioni)
  - comitato scientifico, etc.



## Caratteristiche delle «Fondazioni di partecipazione»

### ❖ Consiglio di Amministrazione:

- è l'organo decisionale della Fondazione e ha l'obbligo di dare esecuzione all'atto di fondazione: deve amministrare il patrimonio e destinarlo allo scopo
- è composto da un numero variabile di amministratori e da un presidente
- i primi membri vengono designati dal Fondatore Promotore; i successivi in base alle regole statutarie



## «Fondazioni Culturali»: caratteristiche principali

- ❖ fondazioni costituite e/o partecipate da un soggetto pubblico (Ministero e/o enti pubblici territoriali: Regioni, Province e Enti Locali)
- ❖ scopo: valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà pubblica
- ❖ assumono tipicamente la forma delle fondazioni di partecipazione (struttura aperta all'adesione di nuovi soggetti, in particolare di soggetti privati, i c.d. «partecipanti», chiamati per di più a un apporto di natura economica)




## Fondazioni Culturali - principale normativa di riferimento (diritto privato)

- **Codice Civile**, Libro I, Titolo II, Capo II, Delle associazioni e delle fondazioni (artt. 14 e ss.)
- D. Lgs. 117/2017, **Codice del Terzo Settore**: richiamo alle fondazioni di partecipazione: art. 24 comma 6: «*Le disposizioni di cui al presente articolo [Assemblea] si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto*»

## Fondazioni Culturali - principale normativa di riferimento (diritto pubblico)

- **D. Lgs. n. 368/1998** – «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»: art. 10 prevedeva (abrogato) l'impiego da parte del Ministero delle fondazioni per la gestione dei beni culturali
- **Decreto MIC n. 491/2001** – «Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368»: disciplina la costituzione e la partecipazione del Ministero alle fondazioni
- **D. Lgs. 267/2000** – «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (per le fondazioni in cui partecipano enti locali): art. 113-bis prevede che gli enti locali possano procedere all'affidamento dei servizi culturali anche a fondazioni da essi costituite o partecipate
  - **D. Lgs. n. 42/2004** – «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio» (art. 115)
  - **D. Lgs. n. 175/2016** – «Testo unico delle società a partecipazione pubblica» (art. 16)
- **DPCM n. 169/2019** – «Regolamento di organizzazione del Ministero [della cultura], degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» (art. 18, comma 2, lett. q): prevede il ricorso a fondazioni



## Fondazioni Culturali - principi ispiratori

- ❖ **Principio di sussidiarietà:** l'intervento degli enti pubblici, sia nei confronti dei cittadini che degli enti sottostanti, deve essere attuato esclusivamente come sussidio, nei casi in cui il cittadino o l'entità sottostante sia impossibilitata ad agire in proprio (Trattato di Maastricht del 1992):

Art. 118.4 Costituzione: «*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*» [c.d. orizzontale]

- ❖ **Principio del buon andamento della pubblica amministrazione** (art. 97 Cost.): la p.a. deve rispettare criteri aziendalistici di efficienza, efficacia ed economicità
- ❖ **Partenariato pubblico-privato:** collaborazione tra pubbliche amministrazioni e privati per la realizzazione di attività di interesse comune





## Scopo delle Fondazioni Culturali: valorizzazione del patrimonio culturale

### Art. 6 CBC – Valorizzazione del patrimonio culturale

«La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale»

Scopo della valorizzazione: diffusione della conoscenza dei valori culturali di cui il patrimonio culturale è portatore



## Come avviene la gestione del patrimonio culturale di proprietà pubblica ai fini di valorizzazione?

### Art. 112 CBC – Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

«1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. [...]

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4»



## Come avviene la gestione del patrimonio culturale di proprietà pubblica ai fini di valorizzazione?

### Art. 115 CBC – Forme di gestione

- «1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti»



## Come avviene la gestione del patrimonio culturale di proprietà pubblica ai fini di valorizzazione?

### Art. 115 CBC – Forme di gestione

«4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione»



## Gestione indiretta del patrimonio culturale di proprietà pubblica ai fini di valorizzazione

- gestione indiretta: lo Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali possono affidare a terzi le forme di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici
- soggetti terzi: ad esempio fondazioni di partecipazione appositamente costituite
- procedura di affidamento a terzi:
  - se il soggetto terzo è un ente misto in cui partecipa un soggetto di natura privata, l'affidamento avviene tramite una procedura di evidenza pubblica (bando di gara)
  - se il soggetto «terzo» è un soggetto di natura pubblica, il bando di gara non è necessario (cfr. D. Lgs. n. 175/2016 – «Testo unico delle società a partecipazione pubblica»)

ENTI PROMOTORI



FEDERMANAGER

donne manager  
MANAGERITALIA

IN COLLABORAZIONE CON

AIDP  
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER  
LA DIREZIONE DEL PERSONALE

HUB DEL TERRITORIO<sup>®</sup>  
SOSTENIBILITÀ E RIGENERAZIONE DEI TERRITORI

ORDINI PROFESSIONALI




Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Bologna




UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ  
della Regione Emilia-Romagna

Comitati Pari  
Opportunità  
Commercialisti  
dell'Emilia Romagna

WOMEN  
ON BOARD



FONDAZIONE MUSEO DELLE  
ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO



## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino

- primo esempio di «Fondazione Culturale» costituita ai sensi del Decreto MIC n. 491/2001
- prima applicazione a livello nazionale della collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali e soggetti privati
- sono Soggetti Fondatori persone giuridiche pubbliche e private:
  - Ministero dei Beni Culturali
  - Regione Piemonte
  - Provincia di Torino
  - Città di Torino
  - Compagnia di San Paolo (fondazione bancaria)
  - Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (fondazione bancaria)



## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino – Atto Costitutivo

- non ha fini di lucro e non distribuisce utili (art. IV);
- scopo: «valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali» (art. IV);
- «Il patrimonio della Fondazione è costituito da: a) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero; b) gli apporti conferiti al patrimonio effettuati dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere; d) i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è proprietaria» (art. VI): il Ministero conferisce i beni (Museo e collezione) in uso e ne rimane proprietario (sono infatti beni demaniali);
- «gli altri Fondatori concorrono alla costituzione del patrimonio iniziale con un fondo in denaro di Euro 750.000,00» (art. VIII): si cercano fondi in denaro da parte dei soggetti privati





## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Statuto

- oltre ai Fondatori, *«possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati»* (art. 1)
- il Ministero conferisce alla Fondazione l'uso (non proprietà) del Museo, comprese le relative dotazioni e collezioni (art. 1)
- gli «altri fondatori» devono conferire *«adeguate risorse finanziarie»* per la costituzione del fondo di dotazione (art. 1) (necessità di reperire capitale per garantire al Museo di soddisfare la sua funzione di conservazione e valorizzazione dei beni)
- no fini di lucro e no distribuzione degli utili (art. 1)
- scopo: *«valorizzazione, promozione e gestione del Museo»* (art. 2)



## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Statuto

- Il patrimonio della Fondazione è costituito da (art. 3):
    - patrimonio indisponibile: costituito da: i) diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero; ii) apporti di qualunque natura e a qualsiasi titolo effettuati dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo; iii) beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a incrementare il patrimonio indisponibile;
    - patrimonio disponibile: costituito da: i) lasciti, donazioni e erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente a incremento del patrimonio stesso, nonché ii) beni mobili e immobili di cui Fondazione è proprietaria;
- il patrimonio, nonché le rendite che ne derivano, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie



## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Statuto

- sono organi della Fondazione (art. 4):
  - Collegio dei Fondatori
  - Presidente
  - Consiglio di Amministrazione
  - Comitato Scientifico
  - Collegio dei Revisori dei Conti
  
- il Ministero esercita la vigilanza sulla Fondazione (art. 14)



## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Statuto

- il Collegio dei Fondatori (art. 5):
  - è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione
  
- il Presidente (art. 6):
  - è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministero dei Beni Culturali
  - ha la legale rappresentanza della Fondazione
  - presiede il Consiglio di Amministrazione



## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Statuto

- Consiglio di Amministrazione (art. 7): è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da nove membri, di cui:
  - due nominati dal Ministero dei Beni Culturali
  - il Direttore Regionale per i Beni Culturali della Regione Piemonte
  - uno nominato dal Presidente della Regione Piemonte
  - uno designato dal Sindaco di Torino
  - tre designati congiuntamente dagli altri fondatori



## Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Statuto

### o Poteri del Consiglio di Amministrazione (art. 9):

delibera circa la programmazione annuale delle attività della Fondazione; in particolare:

- approva il bilancio
- nomina e revoca il Direttore (dott. Christian Greco) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il parere del Comitato Scientifico
- nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico

ENTI PROMOTORI



IN COLLABORAZIONE CON



ORDINI PROFESSIONALI



UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ della Regione Emilia-Romagna



# LA FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA



## Fondazione Musei Civici di Venezia – Statuto


- Fondatore Promotore: Comune di Venezia
- Scopi (art. 2): «*la Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte intese come bene comune. La Fondazione, quindi, intende definire strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia*»
- Attività istituzionali strumentali, accessorie e connesse (art. 3): «*la Fondazione, in particolare, intende tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia, quali strutture permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed spongono beni culturali per finalità di educazione e di studio, garantendone la pubblica fruizione e l'apertura al pubblico*»





## Fondazione Musei Civici di Venezia – Atto Costitutivo e Statuto

- Patrimonio (art. 5 Statuto): il patrimonio della Fondazione è composto da:
  - I. Fondo di Dotazione (art. 5 Statuto) costituito da:
    - conferimento della somma di Euro 500.000,00 da parte del Fondatore Promotore (art. 3 Atto Costitutivo);
    - diritto di proprietà sui seguenti beni immobili: edifici VEGA - Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera e Palazzetto alle Peschiere di Rialto a Venezia (patrimonio indisponibile);
  - I. Fondo di Gestione (art. 6 Statuto): composto dalle rendite derivanti dal patrimonio del fondo di dotazione, da eventuali donazioni, etc. (patrimonio disponibile)



## Fondazione Musei Civici di Venezia – Atto Costitutivo e Statuto

- Beni immobili concessi in uso da parte del Fondatore Promotore:
  - Palazzo Rezzonico
  - Palazzo Mocenigo
  - Fontego dei Turchi
  - Torre dell'Orologio
  - Palazzo Giustinian Museo del Vetro
  - Museo Correr
  - Istituto Tecnico Tecnologico «Abate Zanetti»
  - Cà Pesaro
  - Casa Goldoni
  - Museo di Storia Naturale
  - Palazzo Pesaro degli Orfei – Museo Fortuny
  - Museo del Merletto
  - Ex Conterie
  - Forte Marghera



## Fondazione Musei Civici di Venezia - Statuto

### o Partecipanti (art. 9):

*«sono Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ... ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.*

*La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.*

*L'Assemblea dei Soci Partecipanti viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno semestralmente dal Presidente»*



## Fondazione Musei Civici di Venezia - Statuto

- Organi della Fondazione (art. 10):
  - Consiglio di Amministrazione
  - Presidente (dott.ssa Mariacristina Gribaudo)
  - Vicepresidente: sindaco *pro tempore* del Comune di Venezia (dott. Luigi Brugnarò)
  - Segretario Amministrativo (dott. Mattia Agnetti)
  - (Direttore)
  - Dirigente Attività Museali (dott.ssa Chiara Squarcina)
  - Comitato di Direzione e Comitato Scientifico
  - Collegio dei revisori dei Conti



## Fondazione Musei Civici di Venezia - Statuto

### ❖ Consiglio di Amministrazione (art. 11):

- è composto da un numero variabile di membri (da 3 a 5), tutti nominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco del Comune di Venezia
- al suo interno viene nominato il Presidente della Fondazione
- ne è membro di diritto il sindaco pro tempore del Comune di Venezia (che ricopre la carica di Vice Presidente)
- approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione (segue)



## Fondazione Musei Civici di Venezia - Statuto

Il Consiglio di Amministrazione in particolare provvede a (art. 11):

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione
- approvare il bilancio e il regolamento
- nominare il Presidente della Fondazione (e il Direttore)
- identificare e nominare in persona interna o esterna dotata di specifiche competenze e professionalità un Segretario Organizzativo «*per lo svolgimento e l'operatività di quanto deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione*»



## Fondazione Musei Civici di Venezia - Statuto

### ❖ Segretario Organizzativo (art. 11):

- provvede alla gestione organizzativa della Fondazione, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari alla loro concreta attuazione

### ❖ Presidente (art. 12):

- ha la legale rappresentanza della Fondazione

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

### ❖ Comitato di Direzione (art. 14):

- è organo consultivo composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal CDA tra le persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materia di interesse della Fondazione;

- svolge una funzione tecnico-consuntiva in merito al programma annuale; è presieduto dal Presidente



**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE**